



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 250

Esportazione verso Paesi terzi di taluni prodotti ammessi a restituzione

I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 441/69/C.E.E. adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, devono essere vincolati al regime della temporanea importazione e sono sottoposti a tutti gli effetti alle norme degli articoli 175 e seguenti, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso Regolamento e dalle relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte. I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento predetto, sono sottoposti alle norme relative al regime di deposito doganale o di punto franco o deposito franco, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso Regolamento n. 441/69/C.E.E. e relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	V — Procedure e regimi doganali particolari
Capo	II — Regimi doganali comunitari
Sezione	Prima — Circolazione delle merci fra i Paesi membri delle Comunità europee (Transito comunitario)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-250-esportazione-verso-paesi-terzi-di-taluni-prodotti-ammessi-a-versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it